

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

IX LEGISLATURA

OGGETTO: 827
OGGETTO: 494

N. 7/2010

ASSEMBLEA LEGISLATIVA

I COMMISSIONE PERMANENTE

"BILANCIO AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI"

Esame abbinato degli oggetti:

827 - Progetto di legge d'iniziativa dei consiglieri Monari, Sconciaforni, Naldi, Mandini, Barbati, Mazzotti, Noè, Lombardi, Pollastri e Manfredini: Modifiche alla legge regionale 14 aprile 1995 n. 42 "Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale (06 12 10)

TESTO BASE

PUBBLICATO SUL SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE N. 46 DEL 14/12/2010

e

494 - Progetto di legge d'iniziativa dei consiglieri Favia e Defranceschi: "Modifiche alla legge regionale 14 aprile 1995, n. 42 "Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale"" (24 09 10)

PUBBLICATO SUL SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE N. 31 DEL 29/09/2010

Testo licenziato dalla Commissione nella seduta pomeridiana del 14/12/2010

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 14 APRILE 1995, N. 42 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRATTAMENTO INDENNITARIO AGLI ELETTI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE REGIONALE)

RELAZIONE DEL CONSIGLIERE MARIO MAZZOTTI RELATORE DELLA COMMISSIONE

Con il presente progetto di legge si intende intervenire sul trattamento economico dei consiglieri regionali mediante una riduzione del 10% delle indennità di carica e di funzione. Viene inoltre abrogato l'istituto dell'assegno vitalizio per gli ex consiglieri a partire dalla X legislatura. Il progetto di legge precisa al riguardo che per i consiglieri che dovessero essere rieletti nella X legislatura o in legislature successive tale periodo di esercizio del mandato non produce alcun ulteriore effetto giuridico od economico rispetto a quanto già maturato. Con questa previsione la regione Emilia-Romagna si pone all'avanguardia rispetto alle altre Regioni e allo stesso Parlamento nazionale.

Il riconoscimento dell'indennità di carica dei Consiglieri regionali risulta obbligatorio.

La legge 10 febbraio 1953 n. 62, cd "legge Scelba", *"Costituzione e funzionamento degli organi regionali"*, all'articolo 17, prevede che "Ai consiglieri regionali per i giorni di seduta è corrisposta un'indennità di presenza fissata con legge regionale".

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 24 del 1968, ha dichiarato che la corresponsione di un'indennità ai membri del Parlamento ed ai componenti dei Consigli regionali risponde al principio di uguaglianza, di cui all'art. 3, comma 2, della Costituzione, argomentando che in un regime democratico il legislatore ha l'obbligo di porre in essere tutte le condizioni indispensabili a garantire anche ai non abbenienti l'accesso alle cariche pubbliche e il relativo esercizio delle funzioni.

L'obbligatorietà dell'indennità dei Consiglieri regionali vale altresì a garantire il principio di libero esercizio del mandato, da un lato assicurando l'indipendenza degli eletti dall'altro consentendo l'esercizio della loro funzione in modo continuativo e professionale.

Sotto quest'ultimo profilo, la previsione di cui all'art. 69 Cost. per cui *"I membri del Parlamento ricevono un'indennità stabilita dalla legge"* può ritenersi analogicamente applicabile ai Consiglieri regionali.

Per quanto riguarda i limiti delle indennità dei consiglieri l'art. 3 del D.L. 25 gennaio 2010, n. 2 *"Interventi urgenti concernenti enti locali e regioni"*, convertito nella legge 26 marzo 2010, n. 42, pone come limite massimo all'importo complessivo degli emolumenti e utilità percepiti a qualunque titolo dai Consiglieri regionali, l'indennità massima spettante ai Parlamentari. L'art. 6 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 *"Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di*

competitività economica”, convertito dalla legge n. 122 del 2010, prevede, a partire dal 2011, la destinazione di una quota pari al 10% dei trasferimenti erariali di cui all’art. 7 della legge n. 59 del 1997, per quelle regioni che, tra l’altro, abbiano attuato la disposizione relativa al limite massimo all’importo degli emolumenti.

La Regione Emilia-Romagna si è sempre posta al di sotto di tale limite e con l’intervento in oggetto si propone di ridurre ulteriormente tali emolumenti.

La vigente legge regionale 14 aprile 1995, n. 42 *“Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale”*, prevede che l’indennità mensile di carica dei consiglieri regionali sia pari al 65% della corrispondente indennità percepita dai componenti della Camera dei Deputati. La proposta di legge riduce del 10% tale indennità, oltre a ridurre di analoga percentuale l’indennità di funzione.

Il progetto di legge inoltre abroga l’istituto dell’assegno vitalizio attualmente corrisposto agli ex consiglieri dal compimento del sessantesimo anno di età. La soppressione opera dalla X legislatura. Il progetto di legge su quest’ultimo punto contempera la risposta all’istanza dei cittadini di rigore nell’uso dei soldi pubblici con la necessità del rispetto dei diritti già acquisiti.

Il progetto di legge è composto da 7 articoli.

All’articolo 1 è prevista una riduzione del 10% delle indennità mensili di carica e di funzione dei Consiglieri regionali.

Gli articolo 2 e 3 apportano delle modifiche testuali alla legge regionale n. 42 del 1995. La modifica all’articolo 2 costituisce attuazione dell’articolo 27 comma 7 del nuovo statuto regionale che introduce la prorogatio delle funzioni dell’assemblea legislativa fino all’insediamento della nuova assemblea. L’art. 2 conseguentemente prevede che il diritto all’indennità di carica decorre dal giorno dell’insediamento dell’Assemblea legislativa fino al giorno precedente il nuovo insediamento. L’art. 3 prevede un rimborso per le spese di trasporto costituito da un rimborso a piè di lista per il percorso dal luogo di residenza dei consiglieri alla sede dell’Assemblea legislativa, sostituendo così il meccanismo del rimborso basato su sedici presenze mensili e relative trattenute di un sedicesimo per ogni assenza alle riunioni.

L’articolo 4, invece, interviene sull’indennità di fine mandato stabilendola in un dodicesimo dell’indennità di carica totale lorda percepita nell’anno dai consiglieri regionali.

L'articolo 5 abroga l'istituto dell'assegno vitalizio a partire dalla X legislatura. Per i consiglieri regionali che venissero rieletti nella X legislatura o in quelle successive tale periodo di esercizio del mandato non produce alcun effetto ulteriore né giuridico né economico rispetto al già maturato.

Le abrogazioni conseguenti alle modifiche apportate sono contenute all'art. 6, ed, infine, l'art. 7 riguarda l'entrata in vigore della legge, stabilita nell'1 gennaio 2011.

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 14 APRILE 1995, N. 42
(DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRATTAMENTO INDENNITARIO AGLI ELETTI
ALLA CARICA DI CONSIGLIERE REGIONALE)

Art. 1

Riduzione del dieci per cento
del trattamento economico dei consiglieri regionali

1. Le indennità mensili di carica e di funzione di cui alla legge regionale 14 aprile 1995, n. 42 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale) sono diminuite del dieci per cento. I riferimenti contenuti nella legislazione regionale a tali indennità si intendono agli ammontari diminuiti di cui al presente comma.

Art. 2

Modifica dell'art. 4 della legge regionale n. 42 del 1995

1. Il comma 1 dell'art. 4 della legge regionale n. 42 del 1995 è sostituito dal seguente:

“1. Il diritto all'indennità di carica decorre dal giorno dell'insediamento dell'Assemblea legislativa e dura fino al giorno precedente il nuovo insediamento. Ferma tale decorrenza, la corresponsione dell'indennità di carica si effettua dal giorno successivo a quello dell'avvenuta convalida.”.

Art. 3

Modifiche all'art. 6 della legge regionale n. 42 del 1995

1. La lettera b) del comma 1 dell'art. 6 della legge regionale n. 42 del 1995 è sostituita dalla seguente:

“b) da un rimborso spese di trasporto per lo svolgimento di tutte le attività connesse all'esercizio del mandato presso la sede dell'Assemblea legislativa regionale, costituito da un rimborso mensile a piè di lista per il percorso dal luogo di residenza dei consiglieri, anche se ubicato fuori del territorio regionale, alla sede dell'Assemblea legislativa, secondo i criteri e le modalità stabiliti con atto dell'Ufficio di Presidenza. Il rimborso delle spese di trasporto non spetta ai consiglieri che, in ragione della particolare funzione svolta, fruiscono in via permanente di un'autovettura di servizio o di un'autovettura a guida libera di proprietà dell'amministrazione regionale.”.

2. Il comma 2 dell'art. 6 della legge regionale n. 42 del 1995 è sostituito dal seguente:

“2. Nel caso in cui le riunioni di cui al comma 1 si tengano in luogo diverso dal capoluogo regionale, il rimborso di cui alla lettera b) del comma 1 compete a tutti i consiglieri non residenti nel comune in cui ha luogo la riunione.”.

3. Il comma 5 dell'art. 6 della legge regionale n. 42 del 1995 è sostituito dal seguente:

“5. Al consigliere che in un mese risulti assente, anche giustificato, ad oltre dieci delle riunioni di cui al comma 1, non è corrisposto il rimborso di cui alla lettera a) del comma 1.”.

4. Il comma 6 dell'art. 6 della legge regionale n. 42 del 1995 è sostituito dal seguente:

“6. La disposizione di cui al comma 5 non è operata:

a) quando il consigliere assente alla riunione abbia partecipato ad altra riunione, in tutto o in parte contemporanea, di uno degli organismi indicati al comma 1 e quando il consigliere sia inviato in missione in rappresentanza dell'Assemblea legislativa o della Giunta regionale a norma del comma 1 dell'articolo 8;

b) quando l'assenza alle riunioni di cui al comma 1 sia compensata dalla presenza a riunioni, anche non concomitanti con quelle per le quali si è verificata l'assenza, di Commissioni assembleari di cui il consigliere non è componente ma alle quali è intervenuto in sostituzione, a norma del Regolamento interno, di altro componente; o quale proponente / relatore di argomenti sottoposti all'esame della Commissione; o quale presentatore di interrogazioni cui si dia risposta in Commissione.”.

5. I commi 3 e 4 dell'art. 6 della legge regionale n. 42 del 1995 sono abrogati.

Art. 4

Modifiche all'art.12 della legge regionale n. 42 del 1995

1. Il comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale n. 42 del 1995 è così sostituito:

“1. La misura dell'indennità di fine mandato è stabilita - per ogni anno di mandato esercitato, o frazione di anno, e fino ad un massimo di

dieci anni - in un dodicesimo dell'indennità di carica totale lorda percepita nell'anno dal consigliere regionale. Se l'esercizio del mandato supera i dieci anni, il calcolo dell'indennità di fine mandato si effettua sui primi dieci anni.”.

2. Il comma 2 dell'articolo 12 della legge regionale n. 42 del 1995 è abrogato.

Art. 5

Abrogazione dell'istituto dell'assegno vitalizio regionale

1. Dalla X legislatura regionale è abrogato l'istituto dell'assegno vitalizio di cui alla legge regionale n. 42 del 1995.

2. Per i consiglieri regionali in carica nella IX legislatura o cessati dal mandato entro la IX legislatura si applicano le disposizioni inerenti l'assegno vitalizio di cui alle leggi regionali vigenti in materia.

3. Per i consiglieri regionali rieletti nella X legislatura o in legislature successive tale ulteriore esercizio del mandato non produce alcun ulteriore effetto giuridico ed economico rispetto al già maturato in ordine all'assegno vitalizio.

Art. 6

Abrogazioni

1. Il comma 4 dell'art. 5 ed il comma 3 dell'art. 10 della legge regionale n. 42 del 1995 sono abrogati.

Art. 7

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2011.